

Circolare n.: 02/2011
Data: 01/03/2011
Area tematica: Privacy
Oggetto: Documento Programmatico sulla Sicurezza – Scadenza 31 marzo 2011

Descrizione:

Il D.P.S. è un documento, un corpus di regole, di autoregolamentazione, che il soggetto titolare del trattamento dei dati è tenuto a redigere e che contiene delle norme, delle procedure per evitare la fuga, la distruzione, la sottrazione, insomma, ogni utilizzo improprio e non autorizzato, dei dati raccolti per e durante l'esercizio dell'attività d'impresa. Come ovvio, il D.P.S. deve essere specificamente tarato su ciascuna impresa: non esistono e non possono esistere delle procedure valide in assoluto per tutte le imprese. Ogni azienda, in base al proprio oggetto sociale, alla propria attività, si trova di fronte a esigenze di tutela differenti: il centro medico tratta dei dati diversi dallo studio legale e dal concessionario di automobili. È evidente che i D.P.S. di questi soggetti non possono essere uguali. Ed invece sul mercato spesso si trovano soggetti improvvisati che spacciano un singolo documento come idoneo per tutte le esigenze imprenditoriali. Con gravissime ripercussioni nel caso di ispezione da parte della Guardia di Finanza o, peggio ancora, nel caso di denuncia e successiva richiesta di risarcimento danni da parte di un soggetto che si vede leso nel proprio diritto alla riservatezza.

Chi sono i soggetti tenuti alla redazione del D.P.S.?

Troppo oneroso sarebbe stato da parte del legislatore gravare di tale adempimento qualunque attività imprenditoriale. E' evidente che l'esercizio commerciale all'angolo di casa che vende prodotti alimentari non solo non presenta alcun profilo di rischio, ma neppure raccoglie materialmente dati personali. Qual è il discrimen? Il legislatore suddivide i dati trattabili in tre classi:

- dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

- dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il legislatore espressamente prevede che i soggetti che trattano dati sensibili e dati giudiziari debbano necessariamente dotarsi del D.P.S., e ciò in ragione della delicatezza dei dati che vengono in gioco.

I soggetti che trattano solo i dati personali sono invece, in linea di massima, esonerati dalla redazione del D.P.S. Dovranno tuttavia attivarsi per l'adozione delle misure minime per evitare l'utilizzo non autorizzato dei dati personali raccolti, mediante la compilazione di documenti specifici (i.e. specifiche procedure per le password dei pc, informativa circa il trattamento dati e loro finalità, ecc.)

Da notare che il legislatore non differenzia tra trattamento dati a mezzo supporto cartaceo e trattamento informatico: sta al D.P.S. individuare gli standard specifici da porre in essere. Se si trattano solo dati in forma cartacea, nel D.P.S. si indicheranno solo le procedure relative a questi (i.e. l'adozione di armadi a serratura con chiavi detenute solo da specifici e qualificati soggetti), se si trattano dati solo con l'ausilio di supporti informatici, il D.P.S. verrà redatto di conseguenza (i.e. procedure per la modifica delle password, crittografia dei dati, ecc.). Come accade nella maggioranza dei casi, supporto cartaceo e informatico vanno di pari passo, e quindi il D.P.S. prevedrà entrambe le modalità di immagazzinamento dati.

Il D.Lgs. n.196/03 prevede inoltre la previa notifica al Garante per la Protezione dei dati personali da parte del soggetto che intende procedere al trattamento di dati sensibili. Tale adempimento non sostituisce il Documento Programmatico sulla Sicurezza, come il D.P.S. non può sostituire la previa notifica. I due adempimenti sono pertanto ben distinti: non sono sostituibili, ma si affiancano.

Conseguenze/Adempimenti:

Il 31 marzo rappresenta, per le imprese tenute alla redazione, la data limite per l'adozione o per la redazione del D.P.S..

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza **deve avere data certa**.

E' obbligatorio indicare di avere adottato o revisionato il D.P.S. nella relazione allegata al bilancio, qualora l'azienda sia tenuta a tale adempimento contabile.

Riferimenti normativi:

- ~ D.Lgs. 196/03
- ~ Circolari del Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it

Chiarimenti ed approfondimenti:

Securconf: 0332/810705 – 0332/811522

Servizi erogati:

Sportello informativo

Assistenza per la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza – DPS

Assistenza per la revisione del Documento Programmatico sulla Sicurezza – DPS